REGOLAMENTO (UE) N. 684/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2010

recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 463/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 463/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente da paesi terzi.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio all'importazione. Per procedere a tale

fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

- (3) È dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione.
- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 16 luglio al 29 luglio 2010 nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 463/2010, l'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco è fissato a 6,25 EUR/t per un quantitativo massimo globale di $63\,000$ t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

— 68 -

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 del 28.5.2010, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.